



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 8 DEL 07/02/2020

OGGETTO:	NOALE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI “CARNEVALE 2020” DAL 14 AL 25 FEBBRAIO 2020. ORGANIZZATORE: AMMINISTRAZIONE COMUNE DI NOALE
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l'istanza dell'evento in oggetto indicato, pervenuta al prot. 1848 del 06/02/2020;

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento, adottando i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 7 del 16/05/2019;

ORDINA

Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata nel Comune di Noale (Ve) dalle ore 14:00 di giovedì 13/02/2020 alle ore 24:00 di mercoledì 26/02/2020:

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI

- nel tratto di via Gagliardi all'interno dell'area denominata “Mercati Nuovi”, compreso tra l'intersezione con via della Fonda fino all'ingresso dei giardini pubblici;
- in tutti i parcheggi all'interno dell'area sopracitata, eccetto il parcheggio a sud del capolinea ACTV (che giovedì 20/02/2020 sarà accessibile anche agli operatori del “mercato del fieno”) e quello riservato agli autocaravan posto a nord-est, come da segnaletica posta in loco;
- nell'area posta a nord del parcheggio della stazione ferroviaria in via degli Ongari.

L'area di svolgimento della manifestazione dovrà essere completamente transennata e/o delimitata, in particolare nelle aree poste in corrispondenza di intersezioni e/o adiacenti alle aree destinate alla circolazione veicolare e segnalata con posizionamento di **DIVIETO DI TRANSITO**. La delimitazione dovrà essere tale da non creare situazioni di pericolo sia per i partecipanti alla manifestazione che per la circolazione veicolare e/o pedonale.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

In considerazione dei divieti di transito nelle località interessate dall'evento, sarà necessario posizionare segnali di preavviso sulle citate vie con deviazioni sulle strade laterali, ultima traversa utile.

Compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, saranno esclusi dai provvedimenti di cui sopra le seguenti categorie di veicoli: i veicoli di Polizia, Soccorso, Antincendio, i veicoli necessari per lo svolgimento della manifestazione, i veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico ACTV e del relativo personale autorizzato, i veicoli adibiti al trasporto degli scolari presso le adiacenti scuole, e gli autocaravan per l'utilizzo dell'area di sosta posta a nord-est, utilizzando la massima prudenza.

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell'organizzazione provvederà a far sì che sia posizionata idonea segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495 /1992), atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione; dovrà inoltre curare e sorvegliare, per la durata della manifestazione, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale provvisoria.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, riportandone il periodo di validità.

Nel caso vengano posizionate barriere/transenne mobili sulla strada, le stesse dovranno essere munite di pannelli rifrangenti di ostacolo in sede stradale e lanterne luminose secondo le indicazioni temporali previste dall'art. 153 comma 1 C.d.S.

Al termine della manifestazione ripristinare la segnaletica esistente.

A cura dell'organizzazione inoltre, dovrà essere garantita la possibilità di rimozione immediata delle strutture che possano impedire il transito ai veicoli di emergenza/soccorso in caso di loro intervento.

Il responsabile dell'organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza adottato.

A cura dell'organizzazione dovrà essere **predisposto verbale** indicante la data e l'ora della posa dei segnali stradali previsti dalla presente ordinanza da comunicare per iscritto al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

L'organizzatore dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

Al termine della manifestazione l'area dovrà essere pulita e sgombera in modo da garantire il ripristino della circolazione stradale nella massima sicurezza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale come indicata nel presente provvedimento.

A discrezione del personale di Polizia Locale, eventualmente impegnato nella manifestazione, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atte a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Noale (Ve).

DISPONE



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore
- Questura di Venezia;
- Prefettura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre e Padova;
- Compagnia Carabinieri di Mestre;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia e Padova;
- Stazione Carabinieri di Noale;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima e AULSS6 Euganea;
- Sala Operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Uffici URP, Commercio e Manutenzione del Comune di Noale;
- ACTV
- Società Veneto Strade SPA;
- FSBUSITALIA;
- MOM Mobilità di Marca.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Ai sensi dell'art. 37 comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Cittadin Michele / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale